SCHEMA DI ACCORDO
(ex art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO OPERATIVO DI MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA NELLE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA (AMBITI LAGUNARI/VALLIVI) E ROVIGO – ANNUALITÀ 2027"

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

e

l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", con sede legale in Viale dell'Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

1. la Regione esercita le proprie competenze in materia di protezione e gestione della fauna selvatica e promuove attività di studio e monitoraggio finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie alla pianificazione faunistico-venatoria;
2. l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto e, ai sensi della L.R. n. 37/2014, svolge anche attività di censimento e studio della fauna selvatica e dei rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale;
3. le Parti riconoscono l'interesse pubblico comune alla disponibilità di dati aggiornati e standardizzati sulla consistenza e distribuzione dell'avifauna acquatica nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo;
4. il progetto International Waterbird Census (IWC), coordinato in Italia dall'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), costituisce un riferimento metodologico consolidato per il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e per la raccolta di dati comparabili nel tempo e nello spazio;
5. l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" dispone di competenze tecniche e di esperienza documentata nel monitoraggio faunistico e, in particolare, nell'ambito dell'avifauna acquatica e delle aree lagunari e deltizie;
6. con nota prot. n. 25807 del 09 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 556901 del 12 ottobre 2026, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ha trasmesso la proposta progettuale e il relativo "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica svernante

nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (Allegato A), recante la descrizione delle attività, delle modalità di esecuzione, del fabbisogno organizzativo e finanziario e dei prodotti finali attesi; la proposta prevede un fabbisogno finanziario complessivo massimo pari a euro 15.000,00 per l'annualità 2027 e richiede che le risorse siano rese disponibili con congruo anticipo rispetto alla campagna di censimento prevista nel mese di gennaio 2027;

7. le Parti intendono pertanto realizzare congiuntamente un progetto di monitoraggio per l'annualità 2027; Con il presente Accordo, le Parti definiscono i rispettivi rapporti e le responsabilità per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (di seguito "Progetto"), finalizzato a realizzare un monitoraggio standardizzato e ripetibile dell'avifauna acquatica svernante, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, producendo dati aggiornati e comparabili utilizzabili dalla Regione per le proprie funzioni istituzionali.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (di seguito denominato "Progetto"), ovvero un monitoraggio standardizzato e ripetibile dell'avifauna acquatica presente nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, producendo dati utilizzabili dalla Regione per le proprie funzioni istituzionali.
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel presente accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.

ART. 2 - IMPEGNI E PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Le Parti collaborano al perseguimento delle finalità del progetto mettendo a disposizione, secondo le rispettive competenze istituzionali, risorse umane, conoscenze, dati, strumenti e capacità organizzative. La Regione assicura l'indirizzo e il coordinamento istituzionale e mette a disposizione il patrimonio informativo utile; l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" assicura la realizzazione tecnico-operativa dei monitoraggi, mediante il proprio personale tecnico formato e le ulteriori risorse organizzative necessarie. Le attività non espressamente previste dal presente Accordo e che dovessero rendersi necessarie saranno preventivamente condivise tra le Parti.
2. Le attività dovranno essere coordinate con le campagne di monitoraggio effettuate nella zona lagunare - vallivo (Laguna nord, laguna sud e Delta del Po), al fine di garantire la massima comparabilità dei dati.

ART. 3 - PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente

Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART. 4 - SPESA PREVISTA DEL PROGETTO

1. La spesa prevista per realizzazione del progetto viene fissata in euro 15.000,00 per l'annualità 2027.
2. Il fabbisogno stimato è articolato, in via previsionale, nelle seguenti voci: rilevatori/personale esterno euro 10.200,00; coordinamento operativo e reportistica dei risultati dei monitoraggi euro 3.000,00; coordinamento scientifico/tecnico e redazione della relazione finale euro 440,00; automezzi, noleggi e carburante euro 1.360,00, per un totale di euro 15.000,00. L'impiego delle risorse è rendicontato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5 - RISORSE, RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per l'attuazione del progetto la Regione riconosce all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" risorse fino a un massimo complessivo di euro 15.000,00 per l'annualità 2027. Le somme costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo.
2. L'importo complessivo di euro 15.000,00 per la realizzazione del progetto viene trasferito l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente Accordo, in considerazione della programmazione dei censimenti nel mese di gennaio 2027 e della necessità di organizzare preventivamente le squadre e la logistica.
3. Per l'annualità in oggetto, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" presenterà alla Regione la relazione tecnica (vedi comma 8, "prodotto finale" dell'art. 8) e la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal presente Accordo, con verifica della regolare esecuzione delle attività e della completezza della documentazione prodotta, nei limiti dell'importo massimo previsto per ciascuna annualità.
4. La relazione tecnica e la rendicontazione delle spese sostenute relativa all'annualità 2027 sarà trasmessa entro il 31 marzo 2027, salvo diversa tempistica formalmente concordata dalle Parti.
5. L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del presente Accordo.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2027, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti.

ART. 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, collaborando nella trasmissione delle informazioni necessarie per l'attuazione del progetto;
2. L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi del presente Accordo, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva.

ART. 8 - ORGANIZZAZONE DEI RILIEVI DI MONITORAGGIO

1. Riferimenti metodologici: le attività dovranno essere impostate in coerenza con i principi dei censimenti IWC coordinati in Italia da ISPRA: standardizzazione dello sforzo di rilevamento, copertura coordinata delle zone umide, utilizzo di rilevatori formati, raccolta di dati quantitativi per unità di rilevamento e restituzione dei dati in formato strutturato. ISPRA indica tra gli obiettivi dell'IWC la stima delle popolazioni, la definizione del valore dei siti, l'analisi dei trend e l'utilizzo dei dati per finalità di conservazione e gestione.
2. Area di monitoraggio: il monitoraggio interessa le Provincie di Venezia, Padova e Rovigo secondo la zonizzazione e le unità geografiche di rilevamento concordate con la Regione e coerenti con i riferimenti ISPRA.
3. Specie interessate dal monitoraggio: il censimento interesserà la comunità degli uccelli acquatici rilevabile nelle aree oggetto di monitoraggio, con particolare attenzione alle specie di maggiore interesse gestionale e venatorio, tra cui Anatidi, Gruidi e Falacrocoracidi, nonché alle ulteriori specie previste ai protocolli di riferimento.
4. Periodo di rilevamento: i censimenti saranno programmati nella finestra temporale di riferimento per il censimento degli uccelli acquatici svernanti, in coerenza con le indicazioni ISPRA e con il calendario concordato per il coordinamento Laguna Veneta–Delta del Po. In caso di condizioni meteorologiche o operative non idonee, eventuali scostamenti dovranno essere motivati e documentati.
5. Organizzazione dei rilievi: in condizioni meteoclimatiche standard, il censimento delle aree costiere dovrà essere garantito nell'arco temporale massimo di tre giornate consecutive, salvo motivate esigenze. Laguna Veneta e Delta del Po dovranno essere censiti nella medesima settimana, così da ridurre il rischio di sovrastime o sottostime dovute agli spostamenti degli individui tra aree umide connesse.
6. Rilevatori: i rilievi saranno effettuati da personale tecnico qualificato. Per le attività per le quali sia previsto uno specifico requisito di abilitazione o formazione ISPRA, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" dovrà assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti, eventualmente coadiuvato da personale di supporto.
7. Modalità di raccolta: Per ciascuna unità di rilevamento saranno registrati almeno data, localizzazione/unità territoriale, specie, numero di individui, modalità di rilevamento e ogni informazione utile alla validazione del dato. Dovrà essere mantenuta la distinzione tra zone soggette a esercizio venatorio e zone non soggette a caccia, ove pertinente, in particolare per quanto riguarda le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV).

8. Prodotto finale: l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" predisporrà un database informatizzato, in formato compatibile con Microsoft Excel o altro formato concordato con la Regione, contenente i dati raccolti organizzati per unità geografica di rilevamento, specie e, ove pertinente, zona di caccia e non caccia. Predispone inoltre una relazione tecnica completa con metodologia, descrizione delle aree, organizzazione dei rilievi, numero e nominativi dei rilevatori, sforzo di rilevamento, copertura territoriale, risultati per unità territoriale, confronto interannuale, criticità, documentazione fotografica, cartografia, elaborazioni, conclusioni e indicazioni utili alla gestione regionale. Sono altresì trasmessi, quali allegati alla relazione, i report dei coordinatori provinciali sui risultati dei censimenti IWC.
9. Verifica dati: l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" provvederà al controllo di completezza e coerenza, alla validazione dei rilievi, all'aggregazione per unità territoriale e specie, alla verifica di eventuali anomalie e all'elaborazione dei principali indicatori di consistenza e distribuzione, effettuando, ove disponibili dati comparabili, il confronto con le annualità precedenti. Il sistema di archiviazione deve consentire il successivo utilizzo dei dati da parte della Regione per le attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

ART. 9 - COMPITI SPETTANTI ALLA REGIONE DEL VENETO

I compiti spettanti alla Regione del Veneto ed oggetto del presente Accordo sono i seguenti:

- definire, d'intesa con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", gli obiettivi del progetto, gli indirizzi metodologici e le esigenze informative connesse alle funzioni regionali di pianificazione e gestione faunistico-venatoria;
- mettere a disposizione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", per quanto nella disponibilità regionale e nel rispetto della normativa vigente, i dati, la cartografia, la documentazione e le informazioni utili alla definizione delle unità di rilevamento e all'interpretazione dei risultati;
- assicurare il coordinamento istituzionale con ISPRA e con gli altri soggetti pubblici interessati, in particolare per gli aspetti che richiedano raccordo con il monitoraggio nella zona lagunare - vallivo (Laguna nord, laguna sud e Delta del Po) e con eventuali programmi nazionali o internazionali;
- concordare con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" il cronoprogramma annuale dei rilievi e le eventuali modifiche rese necessarie da condizioni meteorologiche, logistiche o tecniche;
- fornire supporto, per quanto di competenza, alla soluzione delle criticità che richiedano interventi o autorizzazioni di competenza regionale.

ART. 10 - COMPITI SPETTANTI ALL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

I compiti spettanti all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ed oggetto del presente Accordo sono i seguenti:

- predisporre, d'intesa con la Regione, il progetto operativo annuale dei rilievi, individuando squadre, unità di rilevamento, percorsi e modalità di copertura;

- realizzare i rilievi sul campo nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo mediante personale tecnico formato e qualificato, assicurando, per le attività per le quali sia richiesto uno specifico requisito, l'impiego di rilevatori in possesso delle abilitazioni previste dai protocolli applicabili;
- garantire, in condizioni meteoclimatiche standard, lo svolgimento del censimento delle aree costiere interessate nell'arco temporale massimo di tre giornate consecutive, motivando eventuali scostamenti;
- coordinare, per la parte di propria competenza e d'intesa con la Regione, la programmazione dei rilievi nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo assicurando che le tre aree siano censite nella medesima settimana;
- raccogliere per ciascuna unità geografica di rilevamento i dati relativi alle specie osservate e ai relativi contingenti, secondo le metodologie concordate e la zonizzazione ufficiale di riferimento;
- mantenere la distinzione dei dati tra zone di caccia e zone di non caccia, ove pertinente, al fine di consentire le successive elaborazioni a supporto delle esigenze gestionali regionali, in particolare per quanto riguarda le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV);
- procedere alla verifica, validazione, organizzazione e archiviazione dei dati raccolti, predisponendo il database informatizzato in formato Excel o altro formato concordato con la Regione;
- elaborare i dati per specie e unità territoriali e, ove possibile, effettuare confronti interannuali con i dati disponibili, evidenziando eventuali variazioni significative e criticità metodologiche;
- predisporre e trasmettere alla Regione le relazioni tecniche annuali, complete della descrizione delle attività svolte, della copertura di rilevamento, della metodologia adottata, dei risultati, delle criticità riscontrate e delle elaborazioni effettuate;
- mettere a disposizione della Regione tutti i dati e gli elaborati prodotti, anche in formati idonei al successivo utilizzo nei sistemi informativi regionali e nelle attività di pianificazione e gestione;
- segnalare tempestivamente alla Regione eventuali impedimenti, criticità o necessità di variazione del progetto, proponendo le soluzioni tecniche ritenute più idonee;
- organizzare, nell'ambito del progetto operativo, gli spostamenti delle squadre, i percorsi, le modalità di accesso alle aree, le eventuali autorizzazioni, i mezzi e gli strumenti tecnici necessari (tra cui binocoli, cannocchiali, telemetri ove necessari, GPS/tablet/smartphone, sistemi digitali di raccolta dati, apparecchiature fotografiche, software GIS e database e materiali per la sicurezza);
- assicurare che la pianificazione operativa tenga conto delle condizioni di sicurezza individuate dai coordinatori provinciali e delle procedure da adottare in caso di condizioni meteorologiche avverse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- collaborare con la Regione nella valorizzazione e, ove concordato, nella condivisione dei dati relativi alle specie di interesse generale e gestionale nell'ambito di progetti nazionali o internazionali di monitoraggio, nel rispetto delle competenze delle Parti.

ART. 11 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente accordo saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

3. I dati relativi a specie di interesse generale e gestionale potranno essere condivisi, nell'ambito delle competenze regionali e previo coordinamento con la Regione, con programmi nazionali o internazionali di monitoraggio, quali il progetto IWC e altri programmi scientifici pertinenti. La documentazione fornita richiama, a titolo esemplificativo, progetti quali CraneWIN e il censimento continentale dei Falacrocoracidi 2027.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 13 - SICUREZZA

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture sede di esecuzione delle attività stesse.
2. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è nella persona del _____, _____ e PEC _____. Il titolare del trattamento dei dati per la Regione è la Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile con PEC all'indirizzo dpo@pec.regione.veneto.it oppure con email: dpo@regione.veneto.it.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 16 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per la Regione:
Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria
E-MAIL: caccia@regione.veneto.it
PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it
Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura":
E-MAIL: _____;
PEC:_____.
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ART. 17 – FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente e condiviso tramite PEC come indicato all'art 16.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Il Direttore